



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 218 /2018 /IV

Bando n. 1 /2018

Procedura concorsuale riservata ai componenti in organico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura dei posti vacanti di Presidente di commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione.

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

Visto l'art. 11 del citato decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 ed i principi ermeneutici enunciati dalla giustizia amministrativa circa la non necessità del requisito dei due anni di permanenza nella sede;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l'art. 1, comma n. 353 della Legge 24.12.2007, n. 244;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la delibera n. 2010/2012 in data 23.10.2012, con la quale sono stati resi noti i criteri di determinazione delle cause di esclusione, di inammissibilità delle domande e di mancata valutazione dei periodi di servizio prestati, per la parte di cui alla lettera A, punto 7) e alla lettera B, punti da 1) a 7);

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni ed esterni;

Vista la Risoluzione consiliare n. 3 del 5.12.2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 28.12.2017, con la quale sono stati approvati i "Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera";

Visto il modello di scheda di valutazione dei giudici per il triennio 2015 – 2017, relativa ai criteri di valutazione “diligenza”, “laboriosità” e “attitudine”, di cui all’Allegato n. 2;

D E L I B E R A

E’ approvato lo schema di domanda–dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (*Allegato n. 1*) per la partecipazione al concorso, comprensivo della dichiarazione per la valutazione dell’ “Esperienza” e dei titoli formativi;

E’ approvata la scheda di valutazione dei giudici tributari per il triennio 2015 – 2017 (*Allegato n. 2*) relativa ai criteri di “Diligenza”, “Laboriosità” e “Attitudine”.

Art. 1

POSTI A CONCORSO

E’ indetto un concorso interno per trasferimento di sede o assegnazione di diverso incarico, riservato ai componenti in organico presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali, destinato alla copertura dei posti vacanti di Presidente di commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione indicati alle lettere a) b) e c) del presente articolo.

a) posti a concorso di Presidente di Commissione nelle seguenti Commissioni tributarie:

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI		
FRIULI VENEZIA GIULIA	LAZIO	
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI		
BENEVENTO	CATANZARO	CHIETI
FERRARA	LECCO	ORISTANO
PADOVA	PERUGIA	PISTOIA
TREVISIO	VERONA	
CALTANISSETTA Vacante dal 15/02/2018	ROMA Vacante dal 14/02/2018	SALERNO Vacante dal 30/03/2018

b) posti a concorso di Presidente di sezione nelle seguenti Commissioni tributarie:

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI									
	n.		n.		n.		n.		
BOLZANO II grado	1	CALABRIA	1	CAMPANIA	7	EMILIA ROMAGNA	2		
LAZIO	6	LIGURIA	2	LOMBARDIA	5	MARCHE	3		
MOLISE	1	PIEMONTE	4	PUGLIA	1	SARDEGNA	2		
SICILIA	5	TOSCANA	3	UMBRIA	1	VALLE D’AOSTA	1		
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI									
	n.		n.		n.		n.		
AGRIGENTO	4	ANCONA	1	AREZZO	1	ASCOLI PICENO	1	BENEVENTO	2
BOLZANO I g.	1	BRINDISI	1	CAGLIARI	1	CALTANISSETTA	2	CAMPOBASSO	1
CASERTA	4	CATANIA	15	CATANZARO	1	COSENZA	5	ENNA	1
FERRARA	1	FIRENZE	2	FOGGIA	3	FROSINONE	1	GENOVA	2
GORIZIA	1	ISERNIA	1	L’AQUILA	2	LATINA	1	LECCE	1
MACERATA	1	MATERA	1	MESSINA	8	MILANO	9	MODENA	1

NAPOLI	2	PARMA	2	PERUGIA	1	PIACENZA	1	POTENZA	1
RAGUSA	2	REGGIO CALABRIA	6	REGGIO EMILIA	1	RIETI	1	ROMA	6
SALERNO	2	SIRACUSA	2	TARANTO	1	TERAMO	1	TERNI	1
TRAPANI	1	VENEZIA	1	VERONA	1	VIBO VALENTIA	1		

c) posti a concorso di Vicepresidente di sezione nelle seguenti Commissioni tributarie:

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI									
	n.		n.		n.		n.		n.
ABRUZZO	4	BASILICATA	1	CALABRIA	2	CAMPANIA			6
EMILIA ROMAGNA	2	LAZIO	6	LIGURIA	2	LOMBARDIA			6
MARCHE	2	MOLISE	1	PUGLIA	2	SARDEGNA			2
SICILIA	2	TOSCANA	3	UMBRIA	1	VENETO			3
COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI									
	n.		n.		n.		n.		n.
AGRIGENTO	1	BARI	3	BERGAMO	1	BIELLA	1	BOLOGNA	2
BRINDISI	1	CAGLIARI	2	CALTANISSETTA	1	CASERTA	2	CATANIA	6
CATANZARO	1	COMO	1	COSENZA	1	CREMA	1	CROTONE	1
ENNA	1	FIRENZE	1	FOGGIA	1	FORLI'	1	FROSINONE	2
GENOVA	1	ISERNIA	1	LIVORNO	1	LUCCA	1	MANTOVA	1
MESSINA	4	MILANO	5	NAPOLI	2	NOVARA	1	PALERMO	1
PARMA	1	PERUGIA	2	PAVIA	1	PESCARA	1	POTENZA	1
RAGUSA	1	RAVENNA	1	REGGIO CALABRIA	3	REGGIO EMILIA	1	ROMA	5
SASSARI	1	SAVONA	2	SIRACUSA	2	TORINO	2	TRIESTE	1
UDINE	2	VENEZIA	2	VERBANIA	2	VIBO VALENTIA	1		

Art. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono concorrere alla funzione di Presidente di Commissione coloro che, alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, non abbiano superato il limite di età previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 24.9.2015 n. 156, per i posti già vacanti a quella data o che lo supereranno alla data della successiva vacanza.

I presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nonché i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono nominati tra i giudici tributari che rivestono la funzione di magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, nonché di magistrati contabili in servizio o a riposo¹.

I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i giudici tributari di cui all'art. 3 comma 4 del citato decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 (magistrati ovvero componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio).

¹ Ai sensi della delibera consiliare n. 1833 del 6/9/2016

I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i giudici tributari che posseggono il requisito di cui all'art. 3 comma 2 del citato decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 (magistrati ovvero componenti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio).

Art. 3

ACCERTAMENTO REQUISITI DI AMMISSIONE – ESCLUSIONI

I requisiti di cui all'art. 3 del DPR n. 545/1992, debbono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Non possono partecipare al concorso i giudici tributari che siano stati revocati o destituiti e quelli nei confronti dei quali sia stata erogata nell'ultimo quinquennio una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Nei confronti dei candidati utilmente classificati nella graduatoria definitiva il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si riserva di accertare il possesso dei requisiti dichiarati qualora difformi dai dati già in possesso.

Saranno dichiarate inammissibili le domande che non verranno inoltrate nei modi e nei tempi previsti nel presente bando.

Art. 4

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Presidente di ogni Commissione tributaria avrà cura di portare a conoscenza di tutti i componenti, in organico e in applicazione in via esclusiva, il presente bando, tramite pubblicazione in bacheca dalla data del ricevimento, con la precisazione che i termini e le condizioni per la partecipazione sono rinvenibili anche nel sito del Consiglio di Presidenza, "www.giustizia-tributaria.it" nelle sezioni "PUBBLICITÀ LEGALE" e "CONCORSI".

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, a decorrere dal 15 marzo 2018 e fino alle ore 12,00 a.m. del 30 aprile 2018, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, collocata nel sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria "www.giustizia-tributaria.it", accedendo indifferentemente dalla sezione "CONCORSI" o dalla sezione "PUBBLICITÀ LEGALE". Da queste sezioni, dopo l'accreditamento da eseguirsi on line secondo le istruzioni già trasmesse a mezzo delle Commissioni Tributarie, i giudici potranno accedere all'applicativo della domanda di partecipazione al concorso.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- Dati anagrafici e codice fiscale.
- Possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, e cioè l'essere:

- magistrato ordinario, amministrativo, militare o contabile (ai sensi della delibera n. 1833 del 6.9.2016), in servizio o a riposo (requisito per l'incarico di Presidente di commissione, di Presidente di sezione e di Vicepresidente di sezione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali);
- componente che ha esercitato per almeno 10 anni le funzioni di giudice tributario nelle Commissioni tributarie regionali, in possesso di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o in Economia e commercio (requisito minimo per l'incarico di Vicepresidente di sezione della Commissione tributaria regionale);
- componente che ha esercitato per almeno 5 anni le funzioni di giudice tributario nelle Commissioni tributarie, in possesso di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o in Economia e commercio (requisito minimo per l'incarico di Vicepresidente di sezione della Commissione tributaria provinciale).
- in alternativa, la dichiarazione di essere Componente che già riveste le funzioni dell'incarico richiesto e che concorre per una diversa sede.

- Data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) di ogni periodo di servizio svolto con funzioni diverse.
- Data, luogo e tipologia degli eventi formativi dichiarati.
- Data e luogo di conseguimento dei titoli di studio dichiarati.
- Possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86 (Solo per coloro che intendono partecipare per le sedi di Bolzano).

Il candidato, se in possesso dei requisiti, può partecipare ai concorsi per più posizioni (Presidente di commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione).

Alla domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per quanto ivi dichiarato, deve essere allegata copia di documento di identità in corso di validità, con file in formato "pdf", "jpeg" o "tiff" della dimensione massima di 6 MB, secondo le istruzioni presenti nell'applicativo.

La data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata al candidato via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Il candidato è quindi tenuto a chiedere alla Segreteria della Commissione di organica appartenenza – attuale, ed a quella nella quale ha eventualmente prestato servizio nel triennio 2015/2017, la compilazione della scheda di valutazione triennale.

Nelle schede triennali, la valutazione del candidato è demandata, con riferimento alla Commissione di stabile assegnazione o di applicazione in via esclusiva del partecipante, alla data del 31.12.2017, ai:

- Presidenti di sezione titolari o f.f. per i Vicepresidenti e per i Giudici;
- Presidenti di Commissione per i Presidenti di sezione titolari e f.f.;
- Presidenti di Commissione regionale per i Presidenti di Commissione provinciale;
- Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria per i Presidenti di Commissione regionale.

Qualora la funzione (individuata come sopra) cui è demandata la redazione delle schede concorra ad uno o più degli incarichi prescelti dal partecipante da valutare, la compilazione della scheda di quest'ultimo dovrà essere effettuata dalla funzione alla stessa sovraordinata.

La selezione delle tre sentenze di cui alla scheda triennale citata, sarà eseguita in base al seguente campione, con riferimento alla data di deposito:

1. la terza sentenza depositata nel primo semestre 2015;
2. la prima sentenza depositata nel secondo semestre 2016;
3. la quarta sentenza depositata nel secondo semestre 2017.

Alle sentenze selezionate a campione saranno unite le eventuali sentenze scelte dal candidato, in numero non superiore a 3.

In questa fase iniziale di avvio delle procedure concorsuali telematiche, la parte documentale di competenza delle segreterie delle Commissioni Tributarie segue gli ordinari criteri di predisposizione e trasmissione della schede triennali. Le Segreterie delle Commissioni tributarie di attuale organica appartenenza del candidato (previa notifica al medesimo per presa visione ed accettazione) provvederanno a trasmettere al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, tramite protocollo informatico, le schede triennali, comprese quelle redatte dalle Commissioni presso le quali il candidato ha prestato servizi, anche parziali, nel triennio in esame.

Eventuali contestazioni del candidato dovranno essere inoltrate per iscritto entro 10 giorni alla Segreteria della Commissione, e per conoscenza al Consiglio.

Le schede triennali devono essere trasmesse a questo Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Al termine della trasmissione delle schede in parola, ogni Commissione invierà un elenco nominativo, riepilogativo di tutte le schede trasmesse.

Art. 5

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I criteri di attribuzione dei punteggi dei candidati tengono conto dei seguenti parametri: 1) *Esperienza*, 2) *Diligenza*, 3) *Laboriosità* e 4) *Attitudine* di cui alla "Tabella A" della Risoluzione consiliare n. 3 del 5.12.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 28.12.2017, con la quale sono stati approvati i "*Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera*".

5.1 Esperienza

Il parametro dell'“*Esperienza*” prevede la valutazione dei periodi di effettivo servizio nelle Commissioni tributarie, decorrenti dalla data di immissione nelle funzioni conferite con decreto di nomina.

Il punteggio verrà calcolato sulla base della seguente “Tabella B” della Risoluzione consiliare n. 3 del 5.12.2017:

COMMISSIONE TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria PROVINCIALE e di 1° Grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria REGIONALE e di 2° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00
Commissione Tributaria di 1° Grado (prima del 1° aprile 1996)	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
Commissione Tributaria di 2° Grado (prima del 1° aprile 1996)	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50

Si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno. Per i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale. I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

5.2. Diligenza

Il punteggio complessivo previsto per il parametro “*Diligenza*” va da 0 a 6, diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione da 0 a 4 sulla base dei dati numerici dei tempi di deposito delle sentenze e da 0 a 2 su base discrezionale secondo i criteri della seguente “Tabella C” della citata Risoluzione:

riferimenti	punteggio
a) rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie	da 0,00 a 4,00
b) assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso	da 0,00 a 2,00
c) disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art.138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art.6 D.Lgs 545/1992)	
d) disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio	

5.3. Laboriosità

Il punteggio previsto dal parametro “*Laboriosità*” si desume, secondo i criteri della “Tabella D” della citata Risoluzione, dal numero di sentenze depositate valutato comparativamente con i dati statistici dell’ultimo triennio dei componenti della medesima commissione di appartenenza con analoga funzione.

Viene fissato un massimo di 6 punti, di cui:

- a) un massimo di 3 punti da attribuire in base al raffronto con i dati della commissione di appartenenza;
- b) un massimo di 1 punto da attribuire in base al raffronto con il dato massimo di produttività - per la stessa funzione - desunto dai dati massimi delle commissioni in cui prestano servizio i concorrenti;
- c) un massimo di 2 punti su base discrezionale al quale concorrono il numero dei provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze, il numero dei provvedimenti cautelari, l’attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio (uffici direttivi e semidirettivi) e l’espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (tra cui collaborazione o direzione dell’ufficio del massimario).

5.4. Attitudine

Il parametro “*Attitudine*” prevede un massimo di 11 punti così ripartito come da “Tabella E” della citata Risoluzione:

<i>riferimenti</i>	<i>punteggio</i>
a) preparazione e capacità manifestate nella professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni e dalla collaborazione alla soluzione di problemi di tipo organizzativo e giuridico, anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale	da 0,00 a 5,00
b) modalità di partecipazione alle udienze	
c) attività di massimazione	
d) qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere	
e) capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo	
f) sentenze scelte a campione, per un numero non superiore a 3, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato	
g) equilibrio - a prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato-; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula “nulla da rilevare”; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili	
h) TITOLI FORMATIVI: partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione professionale in materia tributaria; conseguimento del titolo in master di I e II livello; corsi di perfezionamento in materia tributaria	da 0,00 a 6,00

Relativamente ai titoli formativi di cui al punto h) si precisa che:

- i corsi, seminari, lezioni, eventi e quanto relativo alla formazione ed aggiornamento in materia tributaria e fiscale valutabili sono riferiti al periodo temporale del triennio individuato nel bando;
- i punteggi per i corsi dichiarati dai candidati che attengono ad un titolo di studio riconosciuto dall’ordinamento (Master di I e II livello, corso di perfezionamento, con titolo rilasciato da Università pubbliche o riconosciute) vengono assegnati a prescindere dalla data o periodo di conseguimento (anche extra triennio).

I punteggi spettanti sono i seguenti:

- 2,00 per il conseguimento di diploma di Master universitario di secondo livello;
- 1,50 per il conseguimento di diploma di Master universitario di primo livello;
- 1,00 per corso di perfezionamento o equipollenti;
- 0,60 per la partecipazione ad un corso o evento formativo organizzato dal C.P.G.T.;
- 0,30 per la partecipazione ad un corso o evento formativo patrocinato dal C.P.G.T.;
- 0,90 per la docenza ad un corso o evento formativo organizzato dal C.P.G.T.;
- 0,50 per la docenza ad un corso o evento formativo patrocinato dal C.P.G.T.;
- 0,20 per relatori di corsi o eventi formativi in materia tributaria organizzati da terzi;
- 0,10 per discenti di corso o evento formativo in materia tributaria organizzati da terzi.

5.5. Valutazione dei Presidenti di commissione

Il punteggio spettante ai Presidenti di commissione, con riferimento alla valutazione di diligenza, laboriosità e attitudini, verrà assegnato sulla base della seguente "Tabella G":

<i>riferimenti</i>	<i>punteggio</i>
a) puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali	da 0,00 a 6,00
b) numero delle sezioni della Commissione	da 0,00 a 11,00
c) presenza nella sede e coordinamento delle sezioni, così come risultante dalle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.	
d) raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso convocate	
e) partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento e formazione professionale in materia tributaria; conseguimento del titolo in Master di I e II livello, corsi di perfezionamento in materia tributaria	da 0,00 a 6,00

Art. 6

COMMISSIONE CONCORSI

I concorsi interni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono istruiti nell'ambito delle competenze regolamentari di cui alla Commissione IV, la quale ha altresì il compito di predisporre le proposte di delibera di graduatoria e le proposte di delibera di nomina da sottoporre all'adunanza plenaria.

La Commissione, ove reputato necessario, potrà lavorare anche in modalità *web conference* o *phone conference* (con l'utilizzo dei sistemi tecnico-informatici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), ai fini di una maggiore efficienza e celerità dell'iter concorsuale.

Art. 7

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria, formata all'esito della valutazione delle domande, approvata dall'adunanza plenaria, è pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", sezione "CONCORSI" e sezione "PUBBLICITÀ LEGALE". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti e agli interessati.

I concorrenti idonei saranno convocati in ordine di punteggio decrescente e, a parità di punteggio, con diritto di precedenza per maggiore anzianità di età, per la scelta degli incarichi disponibili, secondo un calendario che verrà appositamente fissato e pubblicato sul Sito internet, nelle sezioni di cui al comma precedente.

Il concorrente può farsi rappresentare per procura.

Il concorrente che, per giustificati motivi, non si presenta nel giorno della convocazione per la scelta dell'incarico e/o della sede, può farlo anche successivamente, fino all'ultimo giorno in calendario, ma potrà scegliere solo fra gli incarichi rimasti ancora disponibili.

L'assenza protratta fino all'ultimo giorno utile in calendario comporta l'esclusione dall'intera procedura concorsuale.

La rinuncia, successiva alla scelta dell'incarico effettuata nel giorno della convocazione, comporta l'esclusione dall'intera procedura concorsuale.

Art. 8

PUBBLICITÀ LEGALE E ACCESSO AGLI ATTI

Il presente bando sarà pubblicato sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI", nonché presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie regionali e provinciali.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito di questo Consiglio "www.giustizia-tributaria.it", sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e sezione "CONCORSI", ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali impugnative ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, nonché presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie regionali e provinciali e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della graduatoria, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al decreto di nomina.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura, pena l'esclusione dalla selezione.

I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria è responsabile del trattamento dei dati personali.

I dati dichiarati saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, e secondo le modalità decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Roma, 6 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Cavallaro', written over the printed name 'Mario CAVALLARO'.